



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1176 del 08/11/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1014 del 12/11/2019

I Direzione "Affari Generali – Legali e del Personale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di giorni 464 di congedo straordinario retribuito, al dipendente con matricola n. 1279.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. N.814 del 25/09/2019)

VISTA l'istanza del 15/10/2019, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 31947/19, trasmessa a questo Servizio dal Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana con nota prot. n.865/PP del 25/10/2019, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di giorni 464 di congedo straordinario retribuito a decorrere dal 29/11/2019, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs n.151/2001 modificato dall'art. 4 del D.Lgs n.119/2011, per assistere il coniuge, convivente, portatore di handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno presso struttura pubblica o privata;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il nulla-osta del Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana;

VISTO il Verbale medico definitivo del 09/11/2018, rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – Centro Medico Legale INPS di Messina, agli atti dell'Ufficio, dal quale risulta il riconoscimento della situazione di gravità dell' handicap del coniuge;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 1429 del 03/12/2018, con la quale il dipendente con matricola in oggetto indicata, è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge 104/92 e successive modifiche per assistere il coniuge;

LETTO l'art. 4, commi 2 e 4 bis, della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell' handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42 del D.Lgs 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 158 del 18/04/2007;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D.Lgs n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n.32 del 06.03.2012 che, al punto 6 tra l'altro chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica che, tra l'altro, al punto 3 lettera b, prevede la possibilità di fruire nell'ambito dello stesso mese del congedo in esame e del permesso di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92 e successive modifiche;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. lgs n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D. Lgs 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, nel caso di malattia del dipendente, l'Ufficio provvederà ad interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, con atto scritto, al fine di consentire, in tempo utile, al Servizio "Gestione economica del personale", di porre in essere gli atti consequenziali di competenza;

CHE, nel caso di interruzione della fruizione del congedo de quo per malattia, il dipendente dovrà presentare una nuova istanza, per la fruizione del residuo periodo di congedo;

CONSIDERATO che il dipendente la cui matricola è in oggetto indicata, ha già usufruito di giorni 266 di congedo straordinario retribuito, ai sensi della normativa summenzionata;

CHE, sommando gli attuali giorni 464 richiesti ai 266 già fruiti, il dipendente totalizzerà complessivamente giorni 730 di congedo straordinario retribuito, completando la durata massima di 2 anni (730) di congedo straordinario retribuito, prevista nell'arco della vita lavorativa;

CHE, pertanto, la domanda dello stesso può essere accolta;

VISTA l'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio "Selezioni e Mobilità";

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

AUTORIZZARE il dipendente con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di giorni 464 di congedo straordinario retribuito, dal 29/11/2019 al 06/03/2021, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n° 158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs n.151/2001 modificato dall'art.4 del Decreto Lgs n°119/2011, per assistere il coniuge, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

Il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Al Segretario Generale;

All'Ufficio “Albo Pretorio e Centro Copie”

Al Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana;

Al Dirigente della II Direzione “Affari Finanziari e Tributari” - Servizio “Gestione Economica del Personale”, per gli adempimenti di competenza;

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N.814 del 25/09/2019)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N.814 del 25/09/2019)